

Comune di Saint-Pierre



Regolamento

per la fornitura di acqua potabile

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI	PAG.	4
Art. 1 – Oggetto del regolamento		4
Art. 2 – Ambito ed efficacia del regolamento		4
Art. 3 – Applicabilità del diritto comune		4
Art. 4 – Controversie e reclami		4
Art. 5 – Tasse e imposte		4
Art. 6 – Fornitura		5
Art. 7 – Modalità di erogazione		5
TITOLO II – FORNITURE PER USO PUBBLICO.....	PAG.	6
Art. 8 – Definizione di impianti per uso pubblico		6
Art. 9 – Prelievo dalle fontane pubbliche		6
Art. 10 – Uso delle fontane pubbliche		6
Art. 11 – Sorgenti, pozzi, vasche di accumulo		7
Art. 12 – Prese d'acqua per scopi particolari		7
TITOLO III – FORNITURE PER USO PRIVATO	PAG.	8
Art. 13 – Definizione delle utenze private		8
Art. 14 – Forniture su strade canalizzate o prive di rete e forniture extra comunali		8
Art. 15 – Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per usi diversi da quello domestico		9
Art. 16 – Proprietà delle tubazioni		9
Art. 17 – Titolarità delle concessioni		9
Art. 18 – Richiesta di allacciamenti		9
Art. 19 – Contratti di fornitura		10
Art. 20 – Durata dei contratti di fornitura		10
Art. 21 – Verifiche sulla regolarità contrattuale		11
Art. 22 – Rifiuto di sottostare a verifiche		11
Art. 23 – Lavori coattivi di manutenzione, ripristino o modifica		11
Art. 24 – Forniture provvisorie o occasionali		11
Art. 25 – Danni alle condotte e tubazioni in genere		12
Art. 26 – Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione		12
Art. 27 – Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza		12
Art. 28 – Allacciamento		12
Art. 29 – Disposizioni per l'esecuzione degli allacciamenti		13
Art. 30 – Diramazioni interne		14
Art. 31 – Impianto di pompaggio		14
Art. 32 – Serbatoi		15
Art. 33 – Distacco di alloggi allacciati ad unica presa		15
Art. 34 – Rifacimento di allacciamenti esistenti		15
TITOLO IV – MISURATORE DI CONSUMI.....	PAG.	16
Art. 35 – Tipo e calibro del contatore		16
Art. 36 – Installazione del contatore		16
Art. 37 – Contatori in fabbricati con più utenze		16

Art. 38 – Contatori per tipologia di utenza	17
Art. 39 – Verifiche dei contatori	17
Art. 40 – Difettosa o mancata misurazione dei consumi	17
Art. 41 – Contatori per approvvigionamenti diversi dal pubblico acquedotto	17
TITOLO V – CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI..... PAG.	19
Art. 42 – Letture	19
Art. 43 – Tariffe dell'acqua	19
Art. 44 – Tariffe agevolate	19
Art. 45 – Variazione delle tariffe e del regolamento	19
Art. 46 – Sospensione della fornitura per morosità	20
Art. 47 – Risoluzione di diritto dal contratto	20
Art. 48 – Portata garantita	20
Art. 49 – Uso dell'acqua	20
TITOLO VI – INFRAZIONI..... PAG.	22
Art. 50 – Sospensioni dal servizio	22
Art. 51 – Contenzioso	22
Art. 52 – Sanzioni	22
Art. 53 – Eventuali interruzioni e danni	23
Art. 54 – Contenimento dei consumi	23
TITOLO VII – NORME FINALI PAG.	24
Art. 55 – Modificazioni	24
Art. 56 – Pubblicità del regolamento	24
Art. 57 – Rinvio al regolamento generale delle entrate	24
Art. 58 – Trattamento dei dati personali	24
Art. 59 – Entrata in vigore del regolamento	25

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio per la fornitura di acqua potabile.

Art. 2

(Ambito ed efficacia del regolamento)

1. Il presente regolamento ha validità nel territorio del Comune di Saint-Pierre e la sua osservanza è obbligatoria per tutti gli utenti a favore dei quali viene erogato il servizio acquedottistico.

Art. 3

(Applicabilità del diritto comune)

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento e per quanto non in contrasto con esso, sono applicabili le norme legislative vigenti, sia nazionali che regionali, nonché le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 4

(Controversie e reclami)

1. Per ogni controversia relativa al contratto di fornitura il foro competente è quello di Aosta.

2. Per qualsiasi domanda, comunicazione o reclamo, l'utente deve rivolgersi ai competenti uffici comunali o dell'Unité des Communes Grand-Paradis.

3. Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatti al di fuori di tali strutture saranno considerati nulli o come non avvenuti.

Art. 5

(Tasse e imposte)

1. Qualsiasi tassa e/o imposta, presente e futura, che gravi sulla fornitura dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, sui servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nonché sui contratti di fornitura dei servizi rientranti nel Servizio idrico integrato, sono ad esclusivo carico dell'utente.

Art. 6

(Fornitura)

1. Il Comune di Saint-Pierre fornisce l'acqua potabile con concessione di erogazione derivata dal pubblico acquedotto secondo le condizioni e modalità di cui agli articoli seguenti.

2. Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione comunale per interruzione della erogazione dell'acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili.

3. Resta inteso che le interruzioni di cui è possibile la programmazione, saranno da parte del gestore dell'acquedotto, pubblicizzate usando i più efficaci mezzi di informazione.

4. Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

5. Il Comune di Saint-Pierre si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili documentate necessità.

Art. 7

(Modalità di erogazione)

1. Le concessioni sono fatte, di regola, con sistema a contatore.

2. Il Comune di Saint-Pierre può concedere sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per uso industriale e per tutti quei casi in cui di norma l'acqua dell'acquedotto non può essere utilizzata, previa installazione del contatore; in questo caso la Giunta comunale, vagliate le disponibilità dell'acquedotto e valutata la richiesta, può concedere, con apposito provvedimento, una concessione speciale, rimanendo però riservato all'Amministrazione comunale il diritto di sospendere, senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccità o di altra forza maggiore, e comunque quando la disponibilità delle portate sia tale da non soddisfare appieno le necessità delle concessioni normali.

3. Per i cantieri edili e per l'uso zootecnico, dovrà essere installato il contatore e prevista apposita tariffa fissata dall'organo competente.

4. Nel caso di deficienza d'acqua, potranno essere sospese le erogazioni che vengono impiegate per uso diverso dal potabile, con conseguente sospensione del pagamento del prezzo dell'acqua da parte dell'utente.

TITOLO II

FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 8

(Definizione di impianti per uso pubblico)

1. Sono considerati per uso pubblico:
 - a) tutti i fontanili e le fontanelle collegate all'acquedotto comunale e le vasche pubbliche;
 - b) le bocche di inaffiamento di strade e giardini comunali;
 - c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei cassonetti dei rifiuti solidi urbani;
 - d) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
 - e) le bocche antincendio sia pubbliche che private.

Art. 9

(Prelievo dalle fontane pubbliche)

1. L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.
2. È solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi, secchi e taniche.
3. È vietato:
 - a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
 - b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Art. 10

(Uso delle fontane pubbliche)

1. Le vasche delle fontane pubbliche mantengono inalterato l'uso per cui sono state realizzate.
2. È pertanto ammesso il lavaggio dei panni e l'abbeveraggio del bestiame.
3. È vietato:
 - a) il lavaggio di materiali o cose che possano inquinare o comunque sporcare le acque della vasca;
 - b) servirsi di dette vasche per la balneazione.

Art. 11

(Sorgenti, pozzi, vasche di accumulo)

1. È vietato l'accesso nelle aree protette in cui sono dislocate le sorgenti, i pozzi e le vasche di accumulo dell'acquedotto comunale.

Art. 12

(Prese d'acqua per scopi particolari)

1. Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:
 - a) bocche antincendio;
 - b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini;
 - c) bocche per il lavaggio delle fognature o dei cassonetti e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

TITOLO III

FORNITURE PER USO PRIVATO

Art. 13

(Definizione delle utenze private)

1. Sono considerate utenze private:
 - a) quelle per uso domestico; si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici; è vietato l'innaffiamento di giardini ed aiuole, ed altri usi estranei all'uso domestico familiare in senso stretto;
 - b) quelle per usi industriali e artigianali; si considera destinata a tali usi l'acqua utilizzata per processi di lavorazione industriale o artigianale;
 - c) quelle per cantieri edili; la fornitura per cantiere edile viene erogata per il tempo necessario alla realizzazione del fabbricato e dovrà essere volturata, per uso domestico, industriale o artigianale o zootecnico, contestualmente al rilascio dell'agibilità;
 - d) quelle per uso zootecnico; è l'acqua destinata alle attività di allevamento degli animali.

Art. 14

(Forniture su strade canalizzate o prive di rete e forniture extra comunali)

1. L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per altri usi.
2. In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti.
3. Per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione, il Comune di Saint-Pierre può concedere l'utenza sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, purché i richiedenti si obblighino a provvedere a propria cura e spese alla realizzazione della nuova condotta occorrente per eseguire l'allacciamento, da realizzarsi secondo le norme degli articoli che seguono.
4. L'utenza dell'acquedotto viene concessa esclusivamente per i fabbricati insistenti sul territorio del Comune di Saint-Pierre; in deroga, potranno essere concesse e mantenute anche le utenze nei territori dei comuni confinanti solo qualora non sia tecnicamente possibile l'allacciamento agli acquedotti dei comuni stessi.

Art. 15

(Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per usi diversi da quello domestico)

1. Nel caso di forniture di acqua per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Comune di Saint-Pierre rifiutare o revocare in qualsiasi momento la somministrazione, ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta all'ente stesso valutare insindacabilmente.

2. Nessun diritto, rivalsa o pretesa di risarcimento potrà essere rivendicata dal concessionario.

Art. 16

(Proprietà delle tubazioni)

1. Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, i riduttori di pressione sulle condotte principali, le valvole e saracinesche di derivazione e di distribuzione e il contatore fornito all'utente, sono di proprietà del Comune di Saint-Pierre.

Art. 17

(Titolarità delle concessioni)

1. Le concessioni, previa istanza da inoltrarsi presso gli uffici comunali preposti, sono rilasciate a tutti gli utenti che ne facciano richiesta, per dotare di acqua potabile le loro proprietà, nonché eventualmente agli inquilini.

2. Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze non domestiche.

3. Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Art. 18

(Richiesta di allacciamenti)

1. Per ottenere nuovi allacciamenti, gli utenti dovranno presentare presso gli uffici comunali preposti regolare domanda in competente bollo, redatta su apposito modulo fornito dal Comune di Saint-Pierre.

2. Alla domanda dovrà essere allegato anche il versamento a titolo di contributo per l'allacciamento, stabilito dall'organo competente.

Art. 19

(Contratti di fornitura)

1. La disdetta comporta la disattivazione del contatore o la sua eventuale rimozione, nonché la chiusura della valvola di presa; per la riattivazione della stessa, l'utente dovrà fare richiesta di subentro.

2. All'atto della riattivazione dell'erogazione dell'acqua, dovrà essere corrisposto nuovamente il contributo di allacciamento previsto dal presente regolamento.

3. A seguito di richiesta di cessazione del contratto, il Comune di Saint-Pierre provvede all'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore.

4. Non verrà dato corso alla chiusura della valvola di presa, nel caso in cui l'utente subentrante provveda alla voltura dell'utenza stessa.

5. L'utente che venda lo stabile, esercizio, industria od alloggio e/o altro immobile servito di acqua potabile, è tenuto a darne avviso al Comune di Saint-Pierre, pur rimanendo investito dagli impegni assunti, fino a quando non abbia ottenuto la voltura.

6. L'affittuario, in caso di trasloco, ha l'obbligo di avvertire il Comune di Saint-Pierre, allo scopo di ottenere la voltura del contratto all'eventuale utente subentrante ovvero la risoluzione dello stesso, nel caso anche il proprietario dell'immobile dichiari di non essere interessato alla prosecuzione del contratto.

7. I costi di risoluzione del contratto di fornitura sono a carico dell'utente richiedente.

8. Con la sottoscrizione del contratto di fornitura l'utente si obbliga a garantire gratuitamente, nel caso in cui non sia possibile una soluzione diversa, il libero passaggio ed appoggio attraverso i fondi e gli immobili di sua proprietà alle tubazioni di acqua potabile per il servizio sia pubblico che privato nonché libero accesso per le opere di manutenzione. Le modalità di passaggio delle suddette tubazioni pubbliche e private saranno concordate tra il gestore dell'acquedotto ed il proprietario.

Art. 20

(Durata dei contratti di fornitura)

1. I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

2. L'utente, in ogni caso, può risolvere il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti i sigilli di blocco.

3. L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro dieci giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovrà essere rilevabile la lettura del contatore.

Art. 21

(Verifiche sulla regolarità contrattuale)

1. Il Comune di Saint-Pierre ha facoltà di verificare in ogni tempo, per mezzo del personale incaricato, le diramazioni della rete di distribuzione, tanto interne quanto esterne, per constatare le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale d'esercizio.
2. L'utente si impegna, con la firma del contratto di fornitura, a consentire che il personale incaricato, acceda alla proprietà privata per eseguire le verifiche e le ispezioni necessarie.

Art. 22

(Rifiuto di sottostare a verifiche)

1. Nel caso il privato rifiuti l'accesso e l'ispezione da parte del personale comunale, verrà notificato all'utente il giorno e l'ora in cui il personale incaricato si ripresenterà per le verifiche; nel caso sia nuovamente rifiutato l'accesso, verrà sospesa o parzializzata la fornitura dell'acqua potabile sino a quando le verifiche non siano state eseguite.

Art. 23

(Lavori coattivi di manutenzione, ripristino o modifica)

1. Qualora, nel corso delle verifiche di cui all'articolo 21, il personale incaricato accertasse la necessità di eseguire opere di manutenzione, di ripristino o di modifica agli impianti esistenti, motivate da ragioni di interesse pubblico (esemplificativamente, per motivi sanitari o per perdite d'acqua sull'allacciamento), il Sindaco, sulla scorta del rapporto del personale incaricato, ordinerà al privato l'esecuzione dei lavori necessari, stabilendo il termine temporale utile.
2. In caso di inadempienza, verrà sospesa o parzializzata la fornitura dell'acqua potabile, sino a quando non sia stato ottemperato l'ordine del Sindaco. Nei casi più gravi, al fine di evitare maggiori danni alle pubbliche proprietà, alla collettività o all'incolumità pubblica, il Comune di Saint-Pierre potrà intervenire direttamente per eseguire i lavori necessari, con successiva richiesta di rimborso delle spese sostenute all'utente inadempiente.

Art. 24

(Forniture provvisorie o occasionali)

1. A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria o occasionale motivata da particolari usi e di norma non rinnovabile.

2. La fornitura provvisoria verrà concessa compatibilmente con il normale servizio di erogazione.

Art. 25

(Danni alle condotte e tubazioni in genere)

1. Affinché non siano recati danni alle condotte principali e alle derivazioni delle reti idriche, il gestore dell'acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'ubicazione delle condutture stesse.

2. Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, la riparazione sarà eseguita a cura e spesa da chi ha provocato il guasto sotto la sorveglianza del gestore dell'acquedotto.

Art. 26

(Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione)

1. È vietato a chiunque intervenire sulla condotta di distribuzione principale, se non previamente autorizzato dal Comune di Saint-Pierre.

2. Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per chiunque di manomettere o manovrare le valvole poste nella camera di manovra da cui parte l'allacciamento dell'utente, nonché tutte le altre valvole e apparecchiature di proprietà comunale.

Art. 27

(Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza)

1. L'utente, che per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta al Comune di Saint-Pierre.

2. Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura, ferme restando a proprio carico le relative spese.

Art. 28

(Allacciamento)

1. L'acqua viene derivata dalla condotta principale mediante un collettore di allaccio (barilotto), posizionato all'interno della camera di manovra di sezionamento della condotta di distribuzione principale, dal quale parte l'allacciamento, di proprietà dell'utente, costituito dalla

Regolamento per la fornitura di acqua potabile

tubazione, dalle valvole di sezionamento prima e dopo il contatore e da eventuali riduttori di pressione, che si congiunge alla rete di distribuzione interna dell'immobile da servire.

2. L'allacciamento, con esclusione del contatore che è fornito dal Comune di Saint-Pierre, è di proprietà dell'utente.

3. Il Comune di Saint-Pierre ha, in ogni tempo, il diritto di applicare all'allacciamento qualsiasi apparecchio accessorio di misura o di controllo e l'utente deve averne cura.

4. È vietato all'utente intervenire in qualsivoglia modo sulle tubazioni dell'acquedotto comunale e derivazioni, comprese le opere accessorie eseguite dai privati, senza l'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione comunale.

5. L'utente deve provvedere affinché siano preservati da manomissione e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'allacciamento.

6. L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa ed è tenuto ad effettuare a propria cura e spese i regolari ripristini, nonché tutti gli interventi di manutenzione.

7. In particolare, egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

8. Sono comunque a carico dell'utente, le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 29

(Disposizioni per l'esecuzione degli allacciamenti)

1. L'acqua verrà fornita agli utenti nella camera di manovra che il gestore dell'acquedotto comunale, di concerto con il Comune di Saint-Pierre, riterrà più conveniente sia per la gestione del servizio, sia per l'economicità del lavoro e sia per l'interesse pubblico.

2. Gli allacciamenti saranno eseguiti secondo le seguenti disposizioni:

a) la fornitura verrà realizzata all'interno della camera di manovra più prossima al fabbricato del richiedente a cura e spese dello stesso sotto la direzione del gestore dell'acquedotto comunale; qualora però nella camera di manovra più prossima all'utente, non sia tecnicamente possibile eseguire tale fornitura, verrà realizzata a cura e spese del Comune di Saint-Pierre una nuova camera di manovra nel punto che l'Ente stesso riterrà più idoneo;

b) l'allacciamento, dal punto di fornitura fino all'inizio della condotta di diramazione interna, sarà realizzato a cura e spese del richiedente, seguendo il tracciato autorizzato sotto la direzione del gestore dell'acquedotto comunale;

c) il contatore sarà fornito dal Comune di Saint-Pierre e con le valvole di sezionamento prima e dopo il contatore, dovranno essere collocati secondo le indicazioni del gestore dell'acquedotto comunale. La valvola di sezionamento tra la camera di manovra e il

- contatore saranno piombati dal gestore dell'acquedotto, non appena installati e in nessun caso l'utente potrà manipolare gli stessi;
- d) i materiali e la tipologia delle apparecchiature, utilizzati per la realizzazione dell'allacciamento (quali tubi, valvole, regolatore di pressione) saranno indicati nella relazione tecnica predisposta dal gestore dell'acquedotto, da allegare alla domanda di allacciamento.

Art. 30

(Diramazioni interne)

1. Le diramazioni interne, cioè le parti di impianto interno al fabbricato, sono a carico dell'utente che ne dispone a suo giudizio, in modo da evitare danni all'acquedotto comunale e disagi nel servizio di erogazione dell'acqua.
2. È obbligo dell'utente evitare perdite d'acqua che non possono essere registrate dal contatore ed è vietato nel modo più assoluto all'utente di:
 - a) collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni, recipienti od altro, contenenti vapore, acqua calda, acqua non potabile, acqua mista a sostanze estranee o di altra provenienza;
 - b) provocare ritorni di acqua nell'acquedotto comunale senza i dovuti accorgimenti tecnici, in modo che sia reso impossibile l'inquinamento delle acque scorrenti nelle tubazioni dell'acquedotto.
3. Le dovute condizioni possono essere accertate dal Comune di Saint-Pierre e potranno essere verificate ulteriormente in ogni caso di modifica all'impianto di diramazione interna.
4. Riguardo a tali diramazioni, l'Amministrazione comunale fa espressa riserva di introdurre all'occorrenza altre speciali prescrizioni.

Art. 31

(Impianto di pompaggio)

1. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
2. È assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sugli allacciamenti.
3. Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del gestore dell'acquedotto comunale, di concerto con il Comune di Saint-Pierre, il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 32
(Serbatoi)

1. Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.
2. Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

Art. 33
(Distacco di alloggi allacciati ad unica presa)

1. In caso di divisione di uno stabile già allacciato all'acquedotto comunale, l'intestatario del contatore rimane invariato, mentre gli altri proprietari potranno fare richiesta di nuovo allacciamento.

Art. 34
(Rifacimento di allacciamenti esistenti)

1. Qualora gli allacciamenti già esistenti dovessero, per qualsiasi motivo, essere rifatti, dovranno essere adeguati alle norme del presente regolamento, sempre a cura spese dell'utente, richiedendo comunque la necessaria autorizzazione.

TITOLO IV

MISURATORE DEI CONSUMI

Art. 35

(Tipo e calibro del contatore)

1. In base all'allacciamento richiesto, il gestore del servizio di acquedotto, determinerà il tipo e il calibro del contatore, in funzione del diametro della tubazione di presa e in relazione all'importanza dell'abitazione o dell'edificio servito, riservandosi di sostituirlo a suo giudizio, qualora risultasse inadeguato al consumo effettivo.

Art. 36

(Installazione del contatore)

1. Il contatore è consegnato all'utente esclusivamente dal gestore dell'acquedotto comunale.

2. È competenza esclusiva del gestore dell'acquedotto comunale, di concerto con il Comune di Saint-Pierre, scegliere il luogo più adatto per l'installazione del contatore, che dovrà avvenire in luogo accessibile e che ne permetta una agevole lettura.

3. Qualora la sistemazione del contatore risulti inidonea, l'Amministrazione comunale, per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere più agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione dello stesso a proprie spese.

4. Ogni contatore, compresi tutti quelli già installati, è di proprietà comunale.

5. In caso di sostituzione del contatore per guasti imputabili all'utente, alla sua imperizia o negligenza, essendo obbligo dell'utente la protezione del contatore con mezzi opportuni ed efficaci, tutte le spese saranno a carico dell'utente.

6. Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione del contatore per la maggiorazione o diminuzione del calibro, la stessa sarà valutata previa verifica da parte del gestore dell'acquedotto comunale. Qualora la stessa venga accolta, sarà a carico dell'utente il costo di variazione del diametro.

Art. 37

(Contatori in fabbricati con più utenze)

1. Qualora un immobile si configuri come condominio, verrà fornito un unico contatore centrale. In caso contrario verranno forniti tanti contatori quanti sono gli allacciamenti autorizzati.

Regolamento per la fornitura di acqua potabile

Art. 38

(Contatori per tipologia di utenza)

1. Ogni tipologia di utenza, domestica, industriale e artigianale, edile e zootecnica, verrà dotata di un proprio contatore, al fine di stabilire il consumo d'acqua per ogni attività.
2. Se per motivi tecnici, non sia possibile la suddivisione dei consumi per attività, la ripartizione e la regolamentazione degli usi stessi sono fatti oggetto di apposita convenzione tra la Giunta comunale e l'utente.

Art. 39

(Verifiche dei contatori)

1. Il Comune di Saint-Pierre avrà facoltà di verificare in ogni tempo, a mezzo dei suoi incaricati, i contatori per constatarne le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale di esercizio.
2. Anche l'utente ha facoltà di richiedere la verifica di funzionamento del contatore.
3. Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato, con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente, sulla base delle risultanze di prova del contatore, con eventuale rimborso del non dovuto.
4. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del D.M. 21 luglio 1976 (G.U. n. 216/1976) l'utente rimborserà le spese di verifica.

Art. 40

(Difettosa o mancata misurazione dei consumi)

1. Quando venisse constatato che, per una qualunque causa, il contatore avesse cessato di registrare il volume di acqua fornito, o ancora si siano verificate perdite non dipendenti dall'utente e certificate dal gestore del servizio acquedotto, il Comune di Saint-Pierre avrà la facoltà di conteggiare gli importi dovuti sulla base della media dei consumi riscontrati negli ultimi tre anni e delle risultanze anagrafiche.
2. Qualora il guasto fosse imputabile all'utente, il contatore verrà sostituito dal gestore dell'acquedotto comunale a spese dell'utente.

Art. 41

(Contatori per approvvigionamenti diversi dal pubblico acquedotto)

1. Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, e che scaricano le acque nella pubblica fognatura, devono provvedere all'installazione, seguendo le disposizioni, le modalità e le prescrizioni previste dal presente regolamento, di un contatore fornito dal Comune di Saint-Pierre per la misurazione dei consumi.

2. L'accertamento dei consumi, verrà effettuato ai fini del calcolo della quota, a carico di ciascun utente, per i costi di gestione della fognatura e dell'impianto di depurazione delle acque di scarico.

TITOLO V

CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

Art. 42

(Letture)

1. Ogni anno il Comune di Saint-Pierre, mediante i suoi preposti incaricati, attraverso l'invio di cartoline di auto lettura o di altra modalità anche informatica, procede alla lettura delle indicazioni del contatore, per stabilire la quantità di acqua erogata.
2. Sarà cura dell'ufficio tributi conservare, archiviare e caricare su supporto informatico le letture dell'acqua.
3. Il Comune di Saint-Pierre potrà stabilire anche altro sistema di lettura del contatore.

Art. 43

(Tariffe dell'acqua)

1. Le tariffe sono determinate annualmente dal competente organo del Comune di Saint-Pierre.

Art. 44

(Tariffe agevolate)

1. Di norma non sono ammesse tariffe agevolate, salvo quei casi che il Comune di Saint-Pierre riterrà di considerare con appositi provvedimenti deliberativi, nei limiti delle disposizioni normative in materia.

Art. 45

(Variazione delle tariffe e del regolamento)

1. Il Comune di Saint-Pierre si riserva la facoltà di modificare le tariffe e le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione all'utenza mediante pubblicazione nell'albo pretorio digitale e sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale.
2. Nel caso l'utente non receda dal contratto, entro trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione, le comunicazioni si intendono tacitamente accettate.
3. Le variazioni ed aggiunte o modifiche si intendono obbligatorie anche per gli utenti che siano già in possesso del contratto.

Art. 46

(Sospensione della fornitura per morosità)

1. È facoltà del Comune di Saint-Pierre sospendere o parzializzare, l'erogazione dell'acqua nei confronti dell'utente moroso, fino a quando non sia stato soddisfatto il debito, e senza che l'utente abbia diritto ad abbuono, rimborso od altro.

2. Le spese per le opere e per le manovre occorrenti per riattivare l'erogazione sono integralmente a carico dell'utente e devono coprire anche i costi sostenuti dal Comune di Saint-Pierre per la sospensione della fornitura.

3. All'atto della riattivazione dell'erogazione dell'acqua, sospesa o parzializzata, per colpa dell'utente, dovrà essere corrisposto nuovamente il contributo di allacciamento previsto dal presente regolamento.

Art. 47

(Risoluzione di diritto dal contratto)

1. Il contratto si intende revocato senza intervento di alcun atto formale da parte del Comune di Saint-Pierre quando, dopo tre mesi dalla sospesa erogazione dell'acqua per morosità dell'utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito dell'Amministrazione comunale e in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 48

(Portata garantita)

1. Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata dell'allacciamento nella rete di distribuzione interna al fabbricato.

2. È compito dell'utente verificare la pressione dell'acqua nel punto di consegna ed eventualmente, di installare a propria cura e spese idonei regolatori o riduttori di pressione, oppure apparecchiatura di pompaggio con autoclave.

3. Pertanto, non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori, oppure per eccesso di pressione, l'acqua danneggi gli impianti interni all'immobile.

Art. 49

(Uso dell'acqua)

1. L'utente ha facoltà di utilizzare l'acqua somministrata sotto l'osservanza del presente regolamento, per l'uso dichiarato nel contratto ed a servizio dello stabile, locale, stabilimento od esercizio in esso indicato, ma non può e non deve erogare, né permettere che venga erogata, una parte qualsiasi di detta acqua ad uso di altri stabili.

2. Per ogni stabile, proprietà, esercizio o stabilimento, occorre un distinto contratto, che dovrà essere stipulato anche quando, per uno stesso stabile, si richiedano diversi modi di erogazione o diverse concessioni per usi diversi.

3. È vietato all'utente fare commercio dell'acqua somministrata dal Comune di Saint-Pierre.

4. È vietato l'uso improprio dell'acqua potabile, così come previsto dal presente regolamento.

5. Il Sindaco, in caso di siccità o di carenza di portata nella rete dell'acquedotto, potrà, in ogni momento, mediante apposita ordinanza, vietare o razionare ogni uso di acqua potabile non strettamente correlato a motivi igienici o sanitari.

TITOLO VI

INFRAZIONI

Art. 50

(Sospensioni dal servizio)

1. Senza pregiudizio di ogni azione civile e penale spettante al Comune di Saint-Pierre, qualsiasi inosservanza dell'utente al presente regolamento, diretta ad ottenere o procurare un indebito godimento di acqua, dà diritto al Comune di Saint-Pierre di sospendere o parzializzare il servizio, fino a quando non venga ripristinato lo stato normale del rapporto di fornitura e fino a quando, anche previa diffida, l'utente non abbia soddisfatto l'ente di ogni suo avere.

2. Le spese di riattivazione del servizio, conseguente al pagamento del dovuto, saranno a carico dell'utente e dovranno coprire anche quelle spese sostenute dal Comune di Saint-Pierre per la sospensione della fornitura.

3. L'utente dovrà inoltre corrispondere nuovamente il contributo di allacciamento previsto del presente regolamento.

4. Gli eventuali reclami non danno diritto a sospensione o differimento dei pagamenti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 51

(Contenzioso)

1. Contro tutti gli atti di richiesta di pagamento o di ingiunzione notificati dal Comune di Saint-Pierre in relazione a somme dovute a titolo di servizio idrico integrato, relative a sanzioni ed interessi, può essere proposta opposizione avanti al Giudice Ordinario (Giudice di Pace o Tribunale), in base alla competenza territoriale e per valore, sulla base delle disposizioni e nel rispetto dei termini indicati dal codice di procedura civile.

Art. 52

(Sanzioni)

1. In tutti i casi di violazioni al presente regolamento o a norme di legge dallo stesso richiamate, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7bis decreto legislativo n. 267/2000 (da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00), da rapportarsi all'entità delle somme dovute al Comune di Saint-Pierre ed alla gravità della violazione commessa.

2. Il Comune di Saint-Pierre ha altresì la possibilità di procedere alla sospensione o parzializzazione del servizio nei termini e nelle modalità previste dal presente regolamento.

Regolamento per la fornitura di acqua potabile

3. In caso di infrazioni alle norme nazionali e regionali concernenti la tutela delle acque dall'inquinamento, si applicano le sanzioni previste dalle stesse normative.

Art. 53

(Eventuali interruzioni e danni)

1. Il Comune di Saint-Pierre, anche se stabilisce precisi impegni di fornitura, non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione o aumento di pressione, od altro qualsiasi inconveniente o danno che potesse derivare dalla concessione.

2. In particolare, sono a carico dell'utente i danni che, eventualmente, possono derivare dall'acqua sfuggita dalla tubazione di presa all'interno della proprietà dell'utente o di altra proprietà privata, di cui lo stesso usufruisca a titolo di diritto di servitù di passaggio di tubazione.

3. Le modificazioni che, per qualsiasi ragione, si rendessero necessarie alle diramazioni interne sono sempre a carico dell'utente.

4. Rimangono invece a carico del Comune di Saint-Pierre i danni determinati da fuoriuscita di acqua, quando venga accertato che la rottura riguardi tratti di tubazione principale di distribuzione.

Art. 54

(Contenimento dei consumi)

1. In un programma di contenimento dei consumi, l'uso dei fontanili del pubblico acquedotto è subordinato ai fabbisogni delle utenze ed alle portate delle sorgenti.

2. In considerazione di quanto sopra, è assolutamente vietato a chiunque non espressamente autorizzato dal Comune di Saint-Pierre di intervenire sulle valvole di erogazione per modificare la portata, fatta salva la necessità di intervenire in caso di incendio.

3. Il Comune di Saint-Pierre si riserva, in caso di danneggiamenti o manomissioni ai fontanili pubblici, di sospendere il servizio e di rivalersi su eventuali responsabili.

TITOLO VII

NORME FINALI

Art. 55

(Modificazioni)

1. Le erogazioni dell'acqua potabile sono fatte sotto l'osservanza delle condizioni prescritte dal presente regolamento e di quelle previste dal relativo contratto.

2. Il Comune di Saint-Pierre fa espressa riserva di introdurre nel presente regolamento e nella tariffa, le modificazioni, soppressioni, aggiunte che si riterranno opportune, intendendo le medesime obbligatorie anche per coloro che già sono investiti di concessione d'acqua potabile.

Art. 56

(Pubblicità del regolamento)

1. Il Comune di Saint-Pierre assicura la più ampia divulgazione del regolamento, anche per via informatica e telematica.

2. Qualsiasi cittadino può ottenere copia, integrale o per estratto, del regolamento, previo rimborso delle spese di riproduzione.

Art. 57

(Rinvio al regolamento generale delle entrate)

1. Per la disciplina generale della determinazione delle tariffe, delle attività relative al versamento, all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, nonché ogni altro aspetto riguardante la gestione dell'entrata, si applicano le disposizioni del vigente regolamento comunale generale delle entrate.

Art. 58

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 l'informativa relativa alla protezione dei dati personali è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Saint-Pierre o è consultabile nei locali municipali.

Art. 59

(Entrata in vigore del regolamento)

1. Il presente regolamento il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio online.